

Interrogazione n. 1565

presentata in data 14 maggio 2025

a iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo

Autorizzazioni ambulatori di odontoiatria

a risposta scritta

Premesso che

la Legge regionale n. 21 del 30 settembre 2016 *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”*, al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture erogatrici e lo sviluppo sistematico e programmato del sistema sanitario e sociale regionale, , nel rispetto e in attuazione dei principi individuati dalla normativa statale vigente in materia, disciplina, con riferimento alle strutture e ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, compresi quelli domiciliari e di segreteria sociale, le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio, l'accreditamento istituzionale, gli accordi contrattuali;

l'accreditamento istituzionale riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate l'idoneità a essere potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

sono subordinati ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, come da art.7 comma 1 della LR 21/2016:

- a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti,
- b) le strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e di studio professionale,
- c) le strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, le strutture socio-sanitarie di lungo-assistenza o mantenimento e protezione e le strutture sociali di tutela e accoglienza che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle categorie di destinatari previste dalla normativa statale e regionale vigente,
- d) gli stabilimenti termali;

considerato che

con Regolamento Regionale n. 1 del 1 febbraio 2018 sono state definite le tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21. L'art. 3 della medesima legge, al comma 1, dispone che la Giunta regionale “stabilisce e aggiorna periodicamente i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale e disciplina i relativi procedimenti” e specifica (art. 3, comma 2) che tale disposizione è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare;

con Delibera di Giunta Regionale n. 1571/2019 è stato definito il Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art.7 della L.R. 21/2016;

dato atto che

dopo tre anni dall'emanazione, l'evoluzione normativa di settore e delle conoscenze in ambito strutturale, tecnologico ed organizzativo ha reso necessaria una revisione/aggiornamento dei requisiti indicati nel manuale adottato con DGR 1571/2019, aggiornamento realizzato tramite

l'adozione della DGR 214/2023 successivamente modificata con DGR 1469 del 16/10/2023;

per quanto riguarda gli ambulatori di odontoiatria, il Manuale di Autorizzazione prevede una serie di requisiti tra i quali che debbano essere presenti almeno due riuniti e che ogni riunito odontoiatrico debba essere dotato di relativi accessori (lampada scialitica, gruppo idrico, turbine, micromotori, ablatori, etc.) e attrezzatura e/o sistemi anti-reflusso che evitano la contaminazione crociata;

considerato altresì che

i riuniti sono molto costosi e che il costo di acquisto è un investimento che risulta molto oneroso, soprattutto per i piccoli ambulatori;

il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere

per quale ragione è stato previsto che negli ambulatori odontoiatrici debbano essere presenti almeno due riuniti;

se pensano ed è possibile portare ad uno il numero di riuniti necessari ai fini dell'accREDITamento dei piccoli ambulatori odontoiatrici.